



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 9 (Protocollo)

Il testo dell'articolo 7 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, ove previsto, il responsabile del trattamento, adottino adeguate misure di sicurezza contro rischi quali l'accesso accidentale o non autorizzato ai dati personali, la loro distruzione, perdita, uso, modifica o divulgazione. 2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi, senza indugio, almeno all'autorita' di controllo competente ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, le violazioni dei dati che possono seriamente interferire con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate. "

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it